

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE DI U.O.C.

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a Gianfranco Greco, nato/a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS in viale OMISSIS, C.F. OMISSIS, Direttore della U.O.C. Direttore Medico di Presidio presso l'Azienda ASP di Cosenza, con riferimento all'incarico di componente/presidente della commissione della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa "Direzione Medica di Presidio", disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, P.O. "San Marco", indetta con deliberazione n. 415 del 19/02/2026.

consapevole

- delle conseguenze previste all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi di cui all'art. 76 del medesimo decreto;
- dell'obbligo di rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e di agire in posizione di indipendenza e imparzialità;

DICHIARA

- ✓ di trovarsi a tutt'oggi in servizio presso la seguente struttura del SSN: ASP Cosenza;
- ✓ di aver preso visione dell'elenco dei partecipanti alla selezione in oggetto;
- ✓ che, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41 l, della Legge n. 190/2012 e dall'art. 72 del DPR 62/2013;
- ✓ che, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51³ e 52⁴ del codice di procedura civile (art. 11, co. 1, D.P.R. n. 487/1994);
- ✓ di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione regionale, di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle

¹ **Art. 1, comma 41, Legge 190/2012. Conflitto di interessi**

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale hanno un dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

² **Art.7, DPR 62/2013. Obbligo di astensione**

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

³ **Art. 51 c.p.c. Astensione del giudice**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5. se è tutore, curatore ((, amministratore di sostegno)), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

⁴ **Art. 52 c.p.c. Ricusazione del giudice**

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
2. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
3. La ricusazione sospende il processo.

associazioni professionali (art. 35⁵, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001);

- ✓ di non versare in alcuna situazione nella quale potrebbe essere compromessa la propria imparzialità di giudizio;
- ✓ di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis⁶, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001);
- ✓ che non sussistono situazioni di conflitto anche solo potenziale di interessi con interessi propri, riconducibili alla selezione in argomento, finanziari e non, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali ricorrono rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui è tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui è amministratore o gerente o dirigente, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, fermo restando l'obbligo di astensione qualora in un momento successivo si venga a conoscenza di una situazione di conflitto di interesse o gravi ragioni di convenienza;
- ✓ di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio mandato operativo;
- ✓ di astenersi da qualsiasi decisione in caso di sopravvenienza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, effettuando le opportune segnalazioni ai vertici dell'Amministrazione per l'adozione dei necessari provvedimenti.

SI IMPEGNA altresì

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova, opportunamente aggiornata, all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania.

Luogo e data

Castrovillari, 10 giugno 2026

Il dichiarante

F.to Dr Gianfranco Greco

Trattamento dati personali

La presente dichiarazione è rilasciata dall'interessato/a nella consapevolezza che i dati conferiti saranno trattati dalla Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania per le finalità indicate nell'informativa privacy di seguito riportata, di cui si dichiara di aver preso visione.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Luogo e data

Castrovillari, 10 giugno 2026

Il dichiarante

F.to Dr Gianfranco Greco

Si allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

IL PRESENTE DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE E' CONSERVATO AGLI ATTI DEL SETTORE RISORSE UMANE.

⁵ Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. Reclutamento del personale

Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

⁶ Art. 35-bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.